

NORMA DI COORDINAMENTO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto</p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. I soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di preclusione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</p> <p>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</p> <p>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</p> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>	<p>Art. 26 Amnistia, riabilitazione e indulto</p> <p>1. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia o indulto.</p> <p>2. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione, oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione.</p> <p>3. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno 3 anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte Federale di appello a sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;</p> <p>b) che l'interessato produca una auto dichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;</p> <p>c) che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta.</p> <p>4. Le presenti disposizioni non si applicano per le violazioni della disciplina antidoping e per le relative sanzioni.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 30 Tribunale federale</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <p>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</p> <p>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</p> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <p>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</p> <p>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>Art. 30 Tribunale federale</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>26. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - è composto dal Presidente, un Vice presidente e da almeno quattro componenti.</p> <p>27. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o un Vice Presidente.</p> <p>28. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - ha competenza a giudicare:</p> <p>a) sulle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 14;</p> <p>b) sulle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;</p> <p>c) sulle controversie concernenti il premio alla carriera di cui all'art. 99 bis delle NOIF.</p> <p>29. Il Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche - giudica, in ultima istanza:</p> <p>a) sulle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3, delle NOIF;</p> <p>b) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali della LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF.</p> <p>c) sulle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF.</p> <p>...OMISSIS...</p>